



Automobile Club Trento

REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

TRIENNIO 2023-2025

(adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 206/02 del 31 ottobre 2022)

Premessa

L'attuale panorama socio-economico è fortemente difforme e mutato rispetto al periodo nel quale la normativa presa a riferimento per l'emanazione del presente Regolamento è stata adottata.

La situazione nazionale ed internazionale degli ultimi mesi, in particolare, risente di forti ripercussioni legate al conflitto russo-ucraino, che stanno comportando una notevole oscillazione dei prezzi delle materie prime in generale e, nello specifico, delle risorse necessarie per la produzione di energia. Questa situazione, peraltro, si sovrappone e si alloca in un contesto di per sé già fortemente deteriorato per gli strascichi di due anni di emergenza pandemica mondiale.

Il combinato disposto di questi due fattori ha determinato importanti conseguenze in termini di spinta inflattiva, oltre al già citato, significativo, aumento dei costi per l'approvvigionamento delle fonti energetiche (quali gas, energia elettrica e prodotti petroliferi in generale considerati).

Questi aumenti, qualora non mitigati da specifici interventi in sede politica, determineranno – come appare evidente – una inevitabile variazione di prezzo anche a parità di quantità consumate.

Gli interventi di cui al presente Regolamento sono quindi volti a determinare un'attenta gestione ed un programma adeguato di efficientamento dei consumi di riscaldamento, climatizzazione, oltre che all'individuazione di nuove tecnologie volte a ridurre i consumi di energia elettrica, in termini di kw/h utilizzati. Detti interventi sono finalizzati ad un contenimento dei consumi, anche se è verosimile aspettarsi che ciò non si tradurrà necessariamente in minori costi complessivi.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia.

2) Il Regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto della natura associativa e delle peculiarità dell'Automobile Club Trento, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n. 101/2013, come integrato dall'articolo 50, comma 3-bis, del d.l. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019, ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte agli organismi ed alle Amministrazioni che gravano sulla finanza pubblica ricompresi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2 – Entrata in vigore, efficacia e modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2023 ed è efficace fino al 31 dicembre 2025. Esso potrà essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3 – Obiettivi generali

1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Automobile Club Trento realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio su alcuni costi della produzione, con particolare riferimento alle

spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli organi.

2) Ai predetti fini, l'Ente pone in essere ogni azione utile al miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio e all'incremento del patrimonio netto, in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4 – Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio

In ciascun esercizio del triennio 2023-2025 il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10), B12) e B13) del conto economico, deve attestarsi su valori positivi, come indicato nel documento "Budget economico pluriennale", allegato al budget di ogni anno.

Art. 5 – Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento

1) Nel triennio 2023-2025, i costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, rispettivamente riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico sono pari, per ciascuno degli esercizi interessati, al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018, come risultanti dai bilanci approvati, incrementato del 50% della media degli utili realizzati nel triennio 2020-2022 (per quanto riguarda l'esercizio 2022, con riferimento al risultato del relativo budget approvato), fatto salvo il conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale complessivo nel triennio 2023-2025. Sono ammesse variazioni compensative tra le menzionate voci. Ai fini della comparazione in termini assoluti delle grandezze di spesa, le voci di costo possono essere sterilizzate dall'incremento inflattivo come registrato, per ciascuno degli esercizi interessati, dall'ISTAT.

2) Sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 gli oneri straordinari e le spese direttamente riferiti alla produzione di beni ed alle prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club Trento, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie di cui è parte.

Art. 6 – Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento

1) Nell'ambito dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi di cui alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto degli importi per i contratti stipulati con le società controllate dall'Ente. Non si tiene altresì conto delle spese che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di soggetti diversi dall'Ente.

2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non supera, nel triennio di riferimento, quello in essere al 1. gennaio 2016.

3) Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2023-2025, il 2% degli obiettivi di risparmi come definiti all'articolo 5, comma 1, del presente Regolamento.

Art. 7 – Spese per il personale

1) Nel triennio 2023-2025, i fabbisogni di personale delle aree di classificazione possono essere motivatamente aumentati tenuto conto della programmazione triennale.

2) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) non possono superare in ciascun esercizio del triennio 2023-2025 il limite in vigore al 31 dicembre 2016 rivalutato

secondo gli indici ISTAT da gennaio 2010 a dicembre 2022. Il rispetto di tale limite viene accertato a chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle specificità dell'Ente.

3) Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma gli eventuali adeguamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dall'approvazione dei Contratti collettivi nazionali di comparto di riferimento o da specifiche previsioni normative.

4) L'Ente provvede in materia di liquidazione ed erogazione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto spettante al personale in uscita dal servizio nel termine di 120 giorni solari, ove la corresponsione degli importi non causi il pagamento di interessi passivi bancari ovvero aggravii di altra natura. L'applicazione delle misure descritte non è soggetta ad altri vincoli, in quanto materia finanziaria che non genera incremento dei costi.

Art. 8 – Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo e sensibilizzazione del personale

1) Anche nel triennio 2023-2025, le spese per compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo vengono confermate nella misura in vigore al 1. gennaio 2014.

2) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'articolo 5, comma 1, del presente Regolamento.

3) Nell'ambito del sistema di *governance*, l'Automobile Club Trento emana direttive volte al contenimento delle spese complessive per gli organi di amministrazione e di vertice nelle società controllate dall'Ente.

4) Il Direttore procede, con riferimento a tutto il personale, all'invio di apposite informative volte a sensibilizzare al contenimento delle spese in punto di risparmio energetico e delle risorse, anche trasmettendo e rendendo ulteriormente accessibili i documenti realizzati dalle Amministrazioni deputate alla cura di tali interessi.

5) Il personale dell'Ente e delle società controllate e partecipate dall'Automobile Club Trento si attiene, nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa, alle direttive di cui al comma precedente.

Art. 9 – Destinazione dei risparmi sulle spese

I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

Art. 10 – Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa

1) L'Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.

2) Il Collegio dei Revisori dei conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Esso effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.

3) Il Direttore vigila sull'applicazione, in particolare, delle disposizioni di cui al precedente articolo 8.

/ LZB